

Penale Sent. Sez. 3 Num. 6010 Anno 2020

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 08/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FUSCO MICHELE nato a CAPUA il 29/08/1994

avverso l'ordinanza del 29/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore presente, Avv. ELISABETTA CARFORA, in sostituzione dell'Avv. CARLO DE STAVOLA, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 29.07.2019, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa dal GIP/Tribunale di Napoli in data 24.06.2019, applicativa nei confronti del Fusco Michele della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana (capo a), nonché in relazione ai reati – fine di cui ai capi q) ed r), contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nei predetti capi di imputazione cautelare. In particolare: il delitto sub a), tra l'ottobre 2015 ed il gennaio 2016, con condotta accertata fino al 12.04.2019; il delitto sub q) relativo alla detenzione illecita di stupefacente del tipo imprecisato in data 1.11.2015; infine, il delitto sub r) relativo alla cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo imprecisato, dal 28.10 al 14.11.2015.

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento agli artt. 267 e 271, c.p.p.

In sintesi, la difesa sostiene che il tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare concretamente la censura specifica mossa ai decreti di intercettazione ed alle successive proroghe. Si ricorda, in ricorso, come fosse stata eccepita la inutilizzabilità delle intercettazioni in relazione ai decreti di convalida dei provvedimenti di urgenza emessi dal pubblico ministero ed alle successive proroghe, rinviandosi nel ricorso alla visione degli allegati in copia nel compact disk, e relativa stampa nella parte ritenuta di interesse al fine di far emergere, nell'ottica difensiva, la consistenza della censura in termini di violazione dell'articolo 267 CPP, atti inseriti nell'allegato 1 al ricorso. Secondo la difesa, i predetti decreti avrebbero dovuto ritenersi immotivati in quanto ripetitivi della formula di legge, mancando una motivazione congrua che consentisse di comprendere dalla lettura dell'atto le ragioni che avevano imposto di sottoporre ad intercettazione l'utenza telefonica della Vitolo, i dialoghi a bordo della auto in uso alla stessa e, successivamente, sia le utenze telefoniche del Fusco Stefano che i dialoghi all'interno della autovettura in uso a quest'ultimo. Nella memoria difensiva depositata davanti giudici del riesame, si ricorda come si fosse avuto cura di riproporre tra virgolette il contenuto dei decreti al fine di rendere intellegibile l'assenza di un'effettiva motivazione, che,



secondo la difesa, non poteva nemmeno rinvenirsi *de relato* leggendo l'informativa dei carabinieri, i quali si sarebbero infatti limitati a segnalare eventuali contatti "per sospette attività illecite", senza tuttavia argomentare in ordine alla necessità, per il prosieguo delle indagini, di sottoporre ad intercettazione l'utenza in uso ad una specifica persona ed il collegamento tra quella persona e l'indagine in corso. Il tribunale avrebbe apparentemente affrontato il tema in questione atteso che, lungi dall'analizzare il contenuto dei predetti provvedimenti, avrebbe finito per ricostruire la genesi dell'indagine ed individuare, andando oltre il contenuto dei decreti, una motivazione inesistente nell'atto, attribuendo un particolare significato alla registrazione della conversazione n. 886 del 2015, intercorsa tra la Vitolo ed il De Luca, che non risulterebbe aderente al suo contenuto letterale (rinviando a tal proposito il ricorso alla lettura delle pagine da 18 a 21 dell'informativa), finendo dunque il tribunale per articolare una motivazione mancante del decreto di urgenza del pubblico ministero e di convalida del gip, nemmeno indicata nella informativa. In nessun modo dunque, dal decreto 3152 del 2015 e dalle successive proroghe risulterebbe una motivazione in relazione al collegamento tra l'indagine in atto, avente riguardo alla operatività del sodalizio in cui ricopriva un ruolo egemonico Michele Zagaria, e la Vitolo Teresa che, per vero, nella conversazione n. 886 del 2015, avrebbe interloquuto con Marco De Luca di "non meglio specificate attività" e nel corso della quale, seppur non faceva riferimento a tale Franco, non indicava il cognome per una corretta identificazione della persona a cui realmente intendesse riferirsi. Certo, comunque, sarebbe, secondo la difesa, che in nessun colloquio tra il De Luca e lo Zagaria sarebbe emerso il nome della Vitolo, né che vi fossero contatti diretti tra il predetto e quest'ultima. Sarebbe dunque evidente come il tribunale, lungi dall'analizzare la censura mossa ai provvedimenti autorizzativi, avrebbe finito per argomentare sull'infondatezza dell'eccezione difensiva senza tuttavia citarne i passi salienti, andando invece alla ricerca di elementi inseriti nell'informativa dei carabinieri sulla cui scorta giustificare, in assenza di una motivazione del decreto, la sottoposizione ad intercettazione dell'utenza in uso alla Vitolo, dei colloqui registrati all'interno dell'autovettura a lei in uso nonché delle utenze del Fusco Stefano e in ordine all'ambientale dell'autovettura in uso a quest'ultimo (a tal proposito, la difesa, non ripercorrendo il contenuto delle censure mosse in ogni singolo decreto di intercettazione, ha prodotto, come allegato 2 al ricorso, la memoria difensiva depositata all'udienza di trattazione davanti al tribunale). Si aggiunge poi che l'obbligo di motivazione avrebbe dovuto essere ancora più rigoroso in relazione alle intercettazioni ambientali sull'autovettura in uso alla Vitolo ed al Fusco, rispetto alle quali il giudice avrebbe dovuto verificare la necessità di un mezzo tanto invasivo da incidere non solo sulla persona che

aveva l'utenza sotto intercettazione, ma anche di ulteriori terze persone che potevano per le ragioni più svariate salire a bordo dell'auto in questione. Di ciò non avrebbe dato conto il tribunale che, senza rispondere dalle censure, non si sarebbe posto il problema di dover spiegare le ragioni che imponevano questo ulteriore e più invasivo e pregnante controllo del soggetto e dei suoi passeggeri. Analogamente sarebbe a dirsi quanto alla attivazione dell'intercettazione ambientale a bordo dell'auto in uso alla Vitolo con decreto n. 3233 del 2015 e delle successive proroghe, precisandosi che nel decreto di autorizzazione non risulta richiamata alcuna delle argomentazioni riportate dal tribunale del riesame in ordine alla necessità di attivazione di tale ambientale. A ciò, peraltro, per la posizione del Fusco Stefano, dovrebbe evidenziarsi un ulteriore dato. In particolare si contesta che il decreto 3840/15, emesso d'urgenza dal PM il 22.10.2015 e convalidato in pari data dal GIP, e le successive proroghe con cui si autorizzava l'intercettazione telefonica delle utenze in uso al Fusco Stefano e l'ambientale dell'autovettura Smart Fortwo e dell'Opel Corsa in uso al medesimo Fusco, sarebbero affetti da un vizio che ne determinerebbe l'illegittimità, in quanto l'integrazione effettuata il 27.10.2015, oltre ad essere fuori termine per la convalida del decreto di urgenza, non avrebbe i requisiti previsti dall'art. 267, co. 2, c.p.p., richiamando a sostegno quanto affermato dalle Sezioni Unite Armati e giurisprudenza successiva di questa Corte, dolendosi in definitiva del fatto che i giudici del riesame non avrebbero correttamente valutato l'eccezione posta ritenendo invece correttamente effettuata la correzione dell'errore materiale. Dunque, il decreto autorizzativo ed i successivi decreti di proroga sarebbero illegittimi, né il tribunale avrebbe potuto integrare una motivazione mancante sin dall'inizio elaborando gli elementi presenti nelle informative, peraltro nemmeno richiamati nei provvedimenti oggetto di impugnazione davanti al tribunale del riesame. In definitiva, il tribunale avrebbe in maniera apparente finito per non analizzare il vero vizio di motivazione disattendendo illegittimamente l'eccezione di inutilizzabilità.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74, co. 1 e 6, TU Stup.

In sintesi, si contesta la corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente, rispetto alla quale l'ordinanza sarebbe solo apparentemente motivata. Sarebbe evidente anzitutto che il cosiddetto *format* ricostruttivo dell'indagine sarebbe stato riprodotto allo stesso modo per tutti gli indagati, limitandosi l'analisi specifica della posizione del ricorrente in poche righe riportate alle pagine 45/50 in cui apoditticamente si affermerebbe come dimostrata la consapevolezza e la

volontà del Fusco Michele, di costituire un ingranaggio fondamentale alla funzionalità del sistema distributivo diretto dal padre, affermazione censurabile in quanto l'aver in qualche occasione "spacciato" per conto del padre non significherebbe adesione al programma delittuoso del sodalizio finalizzato allo spaccio, tenuto conto peraltro che i contatti tra padre e figlio si concentrerebbero tutti nel novembre 2015, a comprova dell'occasionalità. A fronte invece di censure specifiche, volte a sollecitare il tribunale del riesame ad analizzare, da un lato, i colloqui intercettati, tenendo conto degli eventi e del legame affettivo tra la Vitolo ed il Fusco Stefano, che per tale motivo si accompagnava quotidianamente con la Vitolo e, dall'altro, a verificare come la lettura di alcune intercettazioni desse conto dell'estraneità della Vitolo rispetto all'attività di spaccio da piazza posta in essere autonomamente dal Fusco (ed ai cui il figlio Michele, assunto, in qualche occasione aveva dato un contributo), il tribunale non avrebbe adeguatamente motivato. Proprio dalla lettura del contenuto di alcune intercettazioni registrate non si comprenderebbe come possa conciliarsi il ruolo apicale attribuito alla Vitolo con la precisazione da questa fatta ai "ragazzi di Casale" di doverne parlare con Stefano, né a cosa servisse il numero di Fusco ai casalesi, laddove avessero effettivamente avuto nella Vitolo un loro diretto interlocutore in veste apicale nell'organizzazione finalizzata allo spaccio, e questo sarebbe il significato attribuibile alla conversazione in ambientale n. 6565 del 2015. Emergerebbe del resto dai colloqui che la Vitolo era stata chiamata dalla famiglia del marito e tenuta a giustificare il suo rapporto con il Fusco Stefano, dopo che la Gravante aveva raccontato una serie di circostanze non vere, paventando che Fusco si fosse fatto strada utilizzando il nome dei Casalesi. Risulterebbe dunque come la Vitolo, da un lato, avesse cercato di assumersi la responsabilità dell'attività di spaccio e al contempo giustificare che doveva ringraziare il Fusco di aver portato i figli e non certo loro, ossia la criminalità. In questo senso, secondo la difesa, dovrebbero leggersi le conversazioni ambientali del 23 ottobre e del 29 novembre 2015, da cui emergerebbe all'evidenza come la Vitolo avesse affermato di aver svolto un ruolo nell'attività di spaccio che, in realtà, non aveva, e di tanto sarebbe possibile avvedersi nelle conversazioni in cui la Vitolo dà conto di dover chiedere conto al Fusco Stefano, prima di rendersi disponibile rispetto alle richieste dei ragazzi di Diana Gaetano e rispetto alle richieste del fratello Pasquale. Del resto, si osserva, la circostanza che la Vitolo si fosse prestata ad accompagnare Fusco Stefano di per sé non sarebbe stata sufficiente a ritenere sussistente un concorso nell'attività di spaccio posta in essere dal medesimo Fusco, né a sorreggere una sua partecipazione al sodalizio, atteso che la frequentazione con il Fusco trovava causa esclusivamente nel rapporto sentimentale intercorso tra i due. Inoltre, si aggiunge, nella memoria difensiva si era

evidenziato come fosse emerso in più occasioni, proprio dall'ascolto delle conversazioni intercettate, un'insofferenza della ricorrente per l'attività di spaccio svolta dal Fusco Stefano, e anche quando la donna aveva avuto l'indicazione dal medesimo Fusco di custodire delle somme di denaro, in maniera del tutto occasionale, risulterebbe evidente la non conoscenza dei fatti e delle circostanze diverse da quelle che le venivano espressamente comunicate dal compagno.

Con particolare riferimento, poi, alla posizione del Fusco Stefano, si sostiene che questi, lungi dal disporre di un'organizzazione, effettuava attività di acquisto e direttamente di spaccio, atteso che gli acquirenti chiamavano direttamente il Fusco e, se contattavano i familiari, era sempre e solo per concordare con lui la cessione. Le intercettazioni avrebbero documentato non solo l'occasionalità dei rapporti con gli altri indagati, tranne che con la Vitolo ed i figli per ragioni affettive e familiari, non documentando in alcun modo la condivisione di un programma delittuoso. Nessuno avrebbe assunto un ruolo in un contesto qualificabile come organizzato nemmeno con modalità rudimentali. Nonostante quanto esposto in memoria, si duole la difesa del Fusco, il tribunale del riesame affermerebbe erroneamente che il predetto Fusco aveva assunto un ruolo associativo primario, connotato da funzioni direttive ed organizzative in relazione alle fasi di acquisto, distribuzione ai *pusher*, occultamento e vendita al dettaglio, dovendosi peraltro ammettere che i giudici del riesame avrebbero così inteso indicare che il Fusco poneva in essere in prima persona tutte le attività non rinvenendosi elementi in senso contrario. Dunque, a fronte della possibilità di disconoscere l'associazione di cui all'articolo 74 del testo unico stupefacenti, il provvedimento impugnato risulterebbe carente di motivazione e, analizzando la possibilità di ritenere configurabile l'ipotesi di cui al sesto comma, sarebbe possibile avvedersi dell'apparenza motivazionale. A tal proposito, si osserva, come apoditticamente il tribunale avrebbe affermato l'esistenza di una serie di circostanze non rispondenti al vero: 1) non sarebbe dimostrata l'ampia dimensione operativa dell'associazione interessante più comuni della provincia di Caserta, ove si consideri che i reati-fine risultano commessi in maniera prevalente in Vitulazio e nei comuni limitrofi di Bellona e Camigliano dall'ottobre 2015 al gennaio 2016; 2) non sarebbe documentata la pluralità di canali di approvvigionamento, atteso che in un primo momento vi è un acquisto di stupefacente del tipo *hashish* dal Nigro Tommaso e successivamente tramite il Bixi a Roma e, da ultimo, in una sola occasione dal Nespoli, queste ultime due condotte di approvvigionamento peraltro nemmeno contestate; 3) l'entità e la diversa tipologia di stupefacenti oggetto delle transazioni, la pluralità delle operazioni di approvvigionamento e cessione, dalla lettura dei capi imputazione da B) ad R), non ap-

parirebbero particolarmente allarmanti, non risultando quasi mai indicato il quantitativo dello stupefacente ceduto ed individuandosi in cocaina ovvero *hashish* la tipologia della sostanza ceduta. Sarebbe dunque chiaro come, a fronte di reati fine che vedono sempre protagonista il Fusco Stefano, evidente è l'assenza di un sodalizio seppur in forma rudimentale, così come la mancanza di contestazioni in riguardo rispettivamente a soggetti esclusivamente deputati alla vendita o all'acquisto, ciò che indurrebbe alla insussistenza della fattispecie associativa contestata. In particolare, il Fusco Stefano, lungi dal dare direttive, avrebbe agito in prima persona, non si sarebbe mai recato presso alcuna piazza di spaccio ed è lo stesso ad attendere gli acquirenti presso il bar del Merola, laddove i momenti di condivisione con il figlio Michele e con la Vitolo sarebbero occasionali, spiegando alla Vitolo dove custodisca lo stupefacente, notandosi come il figlio Michele non conosca nemmeno dove il padre detiene lo stupefacente. Gli stessi contatti monitorati dimostrerebbero che i rapporti tra padre e figlio erano estranei a qualsiasi forma organizzata, trattandosi di cessioni singole che andavano di volta in volta regolarizzate. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, osserva la difesa del ricorrente come non risulterebbero sussistenti gli elementi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del sodalizio. Quanto ai rapporti tra i vari indagati, ed in particolare tra la Vitolo Teresa e Vitolo Pasquale, Fusco Stefano e Fusco Michele, non sarebbero rapporti dimostrativi dell'esistenza di una stabile organizzazione, trovando ragion d'essere invece in rapporti di familiarità, rilevandosi come i rapporti con il Nespoli e con il Merola sarebbero tenuti esclusivamente dal Fusco Stefano e non avrebbero nemmeno il carattere di stabilità, non documentando le intercettazioni contatti quotidiani se non esclusivamente tra il Fusco e la Vitolo per evidenti ragioni sentimentali. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sul punto, si ribadisce dunque come sarebbe mancante il sodalizio criminale, dovendo l'attività di spaccio essere considerata come occasionale e non certo come continuativa, permanente od organizzata. Si contesta poi l'affermazione del tribunale circa la sussistenza della cosiddetta *affectio societatis*, ravvisata dai giudici nella costante disponibilità del fornitore a cedere le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto con gli acquirenti. Dall'analisi del materiale intercettativo e da quanto qui evidenziato, tale *affectio* per la difesa sarebbe evidentemente mancante in quanto né i rapporti tra indagato, né le modalità delle varie azioni, sarebbero sintomatiche di un programma delittuoso che vada oltre il singolo rapporto sinallagmatico contrattuale. Peraltro, l'ordinanza si fonderebbe su elementi nemmeno emergenti del contenuto delle intercettazioni, come ad esempio l'esistenza di piazze di spaccio gestite da Fusco ed evidentemente dalla Vitolo, di *pusher* cui verrebbe consegnata

la sostanza stupefacente, emergendo peraltro sempre come sia solo il Fusco ad acquistare la stanza ed a cederla direttamente ai consumatori dall'ottobre 2015 al gennaio 2016, senza peraltro che in ordine alla ricostruzione delle ragioni dei contatti fosse presente alcuna motivazione.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, co. 4, TU Stup.

In sintesi, si contesta la configurabilità dell'aggravante della disponibilità delle armi in capo ai partecipi del sodalizio. E, sul punto, l'ordinanza impugnata sarebbe carente di motivazione anche con riferimento alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva in cui il tribunale non avrebbe tenuto conto. Il riferimento nelle intercettazioni ambientali nn.ri 2999 e 3000 del 2015 all'utilizzo di un'arma che il Fusco Stefano avrebbe messo a disposizione del figlio Michele per eventualmente difendersi dall'aggressione dei familiari della Gravante, non documenterebbe, a giudizio della difesa, la disponibilità di armi né l'esistenza dell'arma, mai rinvenuta o sequestrata, e nemmeno la disponibilità dell'arma in capo ai partecipi del sodalizio. Si osserva peraltro come il sequestro operato nei confronti del Nespoli nel 2018, in assenza di informazioni probatorie che possano consentire di affermare l'esistenza di contatti tra la Vitolo e il predetto, ovvero tra il Fusco e il Nespoli, non consentirebbe di comunicare al sodalizio la disponibilità dell'arma in questione, sodalizio la cui esistenza potrebbe ritenersi al più documentata fino al mese di gennaio 2016, mancando frequentazioni controlli un altro per attualizzarlo operativamente al 2018.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 416bis 1, c.p.

In sintesi, si contesta la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso. I vincoli di parentela della Vitolo e del Fusco con il clan dei casalesi, la circostanza che le cessioni avvenissero su aree territoriali su cui il clan è egemone, l'asserita protezione accordata alla Vitolo nella contesa con la Gravante, unici elementi che potrebbero ritenersi emergere dalle conversazioni, secondo la difesa, non sarebbero idonei a far ritenere integrato il metodo mafioso. L'affermazione che fossero stati utilizzati schemi operativi tipici delle organizzazioni criminali di tipo camorristico non emergerebbe dalle informazioni probatorie e nemmeno il gip dell'ordinanza impugnata sarebbe arrivato ad affermare tanto, in difetto di elementi a conforto, così come la violenza volta ad ottenere una sottomissione nei confronti degli avversari rappresenterebbe un'affermazione del tutto indimostrata. Il gip avrebbe ritenuto sussistente tale aggravante solo in ragione delle conversazioni

ambientali nel corso delle quali Fusco Stefano riferiva di aver prelevato un'arma per metterla a disposizione del figlio Michele, venendo peraltro rimproverato dalla Vitolo che non condivideva neppure che egli dicesse una cosa del genere. Le predette conversazioni sconterebbero l'effetto di essere decontestualizzate se lette senza essere inserite nello sviluppo di una vicenda in cui Fusco Stefano dimostrava di aver timore di eventuali azioni minatorie ed offensive che avrebbero potuto essere poste in essere nei confronti dei figli, ma soprattutto non avevano alcun collegamento con l'attività di spaccio, in tesi posta in essere dal Fusco. Dalla lettura degli atti non emergerebbero elementi integranti l'esercizio del metodo mafioso da parte dei componenti del sodalizio, tanto che dalla lettura delle conversazioni nessuna delle attività tipiche sarebbe documentata e l'utilizzo del metodo mafioso sarebbe stato affermato apoditticamente senza rimandare ad alcuna conversazione, dunque dimostrando che questa parte della motivazione non si concretizzasse in alcun atto indiziario. In definitiva, dunque, l'ordinanza sarebbe apparentemente motivata circa la sussistenza della predetta aggravante, non avendo il tribunale indicato elementi indiziari che potessero documentare l'utilizzo del metodo nell'attività di spaccio effettuata dal sodalizio ovvero dagli indagati. Nè il legame di parentela o la circostanza che abbiano fornito droga a soggetti appartenenti al sodalizio consentirebbero di ritenere configurabile l'aggravante, peraltro dovendosi tener conto di come al Fusco Stefano non giovasse utilizzare il nome dei casalesi per acquistare lo stupefacente, ed allo stesso modo non vi fossero elementi per documentare che l'attività di spaccio fosse stata posta in essere attraverso l'utilizzo di tale metodo.

2.5. Deduce, con il quinto motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, co. 3, 274 e 292, lett. c), c.p.p. in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.

In sintesi, si contesta la configurabilità delle esigenze cautelari, rispetto alle quali l'ordinanza sarebbe solo apparentemente motivata, avendo il tribunale ritenuto perdurante la partecipazione al sodalizio sulla scorta di fatti delittuosi posti in essere da soggetti diversi dal Fusco, non analizzando il fatto che i reati-fine, ossia le condotte di spaccio, risultano contestati non oltre il 2016, sicché, in mancanza di indici fattuali aventi riguardo nello specifico al Fusco in termini di sua attuale partecipazione al sodalizio, non potevano considerarsi attuali le esigenze cautelari. Il tribunale non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche del delitto associativo contestato, rispetto al quale non risulta applicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni mafiose, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale, o lo scioglimento del gruppo.

L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a rilevare, dopo aver ripercorso la gravità delle condotte poste in essere dagli indagati e riportando apoditticamente una personalità criminale del ricorrente, che non sarebbero emersi indici fattuali significativi né di una definitiva dissoluzione dell'organizzazione né di una manifesta sopravvenuta dissociazione dei prevenuti, tra cui il Fusco. Si sarebbe quindi considerata come attuale la partecipazione al sodalizio, trascurando di considerare come i reati-fine contestati al Fusco si arrestino ad epoca antecedente al gennaio 2016, non indicandosi a partire da tale data elementi fattuali documentanti il permanere della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Del resto, si aggiunge, né la circostanza che nel marzo 2017 la Vitolo fosse stata fermata insieme al Fusco Stefano né il fatto che il Fusco Michele fosse stato controllato insieme al Di Martino Antonio, consentirebbero di poter affermare, da un lato, l'attualità dell'operatività del sodalizio in difetto di elementi di fatto che ricolleghino il Fusco con l'attività ed i sequestri operati in danno del Russo o del Nespoli, né tantomeno di affermare la partecipazione, dall'altro, del ricorrente al sodalizio, imponendo, di fronte ad elementi indiziari fermi al 2016, di motivare specificamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto, la motivazione dei giudici del riesame sarebbe disancorata da elementi in fatto che diano conto dell'attualità delle esigenze cautelari, a fronte di fatti che si arrestano al gennaio 2016.

Quanto in particolare alla posizione del ricorrente, nessuna condotta specifica viene riportata dal tribunale del riesame, a sostegno delle esigenze cautelari e della loro attualità. Né il tribunale motiverebbe in ordine all'ampiezza del tempo trascorso tra la commissione del fatto ed il momento in cui è intervenuto il giudizio cautelare, avendo invero, per giurisprudenza di questa Corte, il tribunale l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla sussistenza e rilevanza dell'attualità delle esigenze cautelari. Il decorso di un arco temporale significativo, nella specie, tre anni, ben può essere sintomo di un proporzionale affievolimento del pericolo di reiterazione. Ciò varrebbe in particolare per il delitto associativo contestato, che non presuppone necessariamente l'esistenza di una struttura organizzativa complessa, essendo al contrario una fattispecie aperta, idonea a qualificare in termini di rilevanza penale situazioni fortemente eterogenee, oscillanti dal sodalizio a vocazione transnazionale all'organizzazione del tipo familiare. Con la conseguenza, si aggiunge, in ricorso, che in tale così variegato panorama, il giudice deve valutare ogni singola fattispecie concreta, ove la difesa rappresenti elementi idonei nella sua ottica a scalfire la presunzione relativa operante per il delitto in esame, ovvero a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività. Sul punto, si conclude, rispetto all'interruzione con gli altri indagati, la problematica di salute del Fusco, documentata in

udienza, avrebbe dovuto essere valutata e non per la incompatibilità con la detenzione in carcere, quanto, piuttosto, al fine di dimostrare l'interruzione di qualsivoglia attività illecita di detenzione a fini di spaccio dello stupefacente. Le vicissitudini del Fusco documentavano peraltro il venir meno delle esigenze, avendo avuto questi problemi seri di salute. Si trattava di elemento da valutare anche al fine di applicare una misura diversa dal carcere, donde la motivazione sarebbe apparsa sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza quanto ai primi quattro motivi, mentre deve essere ritenuto fondato in relazione al quinto motivo, per le ragioni di cui si dirà oltre.

4. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità quanto ai primi quattro motivi, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi di violazione di legge e motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei singoli motivi di impugnazione dinanzi ai giudici del riesame (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, sempre in relazione ai primi quattro motivi, atteso che il tribunale del riesame ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di gravame.

6. Ed invero, quanto al primo motivo, con cui vengono svolte censure afferenti alla pretesa inutilizzabilità dei decreti intercettativi e dei relativi decreti di proroga, i giudici del tribunale confutano le analoghe argomentazioni difensive già svolte in sede di riesame alle pagine da 6 a 11, in particolare ai paragrafi da 2 a 2.2. Sul

punto, i giudici del riesame, dopo aver operato una puntuale descrizione del contesto investigativo da cui aveva tratto origine l'indagine, entrano nello specifico ad esaminare le censure difensive, sottolineando come i provvedimenti impugnati evidenziavano il collegamento tra le indagini in corso e l'intercettazione delle comunicazioni tra presenti, individuati quale soggetti di interesse investigativo ai fini della prova della perdurante operatività dell'associazione di tipo camorristico, nota come clan dei casalesi, e le illecite attività economiche gestite dal capo, Michele Zagaria, tramite fiduciari. A tal proposito, i giudici del riesame evidenziano come, lungi dal far ricorso a mere clausole di stile, o al solo richiamo del contenuto delle note informative inoltrate dalla p.g., il primo decreto oggetto di censura (ossia il n. 3152/15, quello cioè originato da un'intercettazione tra il De Luca e la Vitolo) con cui era stata disposta l'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica sull'utenza in uso alla Vitolo, desse conto di tale collegamento attraverso il riferimento alla finalizzazione delle intercettazioni all'acquisizione di elementi comprovanti l'operatività del gruppo camorristico capeggiato dalla famiglia Zagaria, i settori criminali di interesse e l'identificazione degli ulteriori affiliati, sulla base del rilievo dell'intervenuta acquisizione, per il tramite delle intercettazioni già effettuate, di elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria nonché di ulteriori circostanze di fatto relative ad altre possibili attività criminose, specificate nella nota informativa 1155/-4 del 24.08.2015. Quanto alle ragioni di urgenza, si legge nell'ordinanza impugnata, come fosse posto in evidenza, nei menzionati provvedimenti, il pericolo che il ritardo nell'acquisizione delle prove potesse implicare la dispersione di elementi utili alla prosecuzione delle indagini, atteso il carattere continuativo dell'attività associativa. Analoghi rilievi, peraltro, si legge nell'ordinanza, valgono per il decreto 3233/15, emesso in via di urgenza dal PM in data 4.09.2015, convalidato dal GIP in pari data, avente ad oggetto l'intercettazione delle comunicazioni in ambientale all'interno dell'autovettura Audi A3 in uso alla Vitolo. Sul punto, si legge nell'ordinanza, il GIP valorizza la finalizzazione delle captazioni all'assunzione di informazioni utili alla prova dei fatti associativi e, sotto il profilo dell'urgenza, l'imminenza dei contatti, attesa l'abitudine degli associati di far ricorso ad una pluralità di schede telefoniche per sottrarsi ai controlli dell'a.g. Quanto, ancora, ai decreti di proroga, il tribunale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, osserva come le relative motivazioni possono anche ispirarsi a criteri di minore specificità rispetto a quelle dei provvedimenti autorizzativi, con ciò dunque escludendo qualsiasi vizio motivazionale atto ad inficiarne l'utilizzabilità. I giudici del riesame, poi, nelle pagine successive (pagg. 8 e ss.) proseguono l'illustrazione degli elementi indiziari emergenti dalle conversazioni intercettate, evidenziando



come le iniziali intercettazioni sull'utenza e sull'auto della Vitolo ne avessero lumeggiato l'attivo coinvolgimento nel circuito di spaccio organizzato, riconducibile al Fusco Stefano legato da parentela con il Fusco Maurizio, esponente di rilievo dell'associazione camorristica dei casalesi/fazione Schiavone. Sul punto, senza qui doversi ripercorrere i contenuti descrittivi di cui all'ordinanza impugnata, i giudici del riesame rievocano, riportandone gli elementi storici salienti, le conversazioni di interesse investigativo idonee a meglio lumeggiare il quadro dei rapporti della Vitolo con i sodali, ciò che aveva determinato l'autorità giudiziaria, su richiesta della p.g. operante, ad autorizzare l'attivazione con il decreto n. 3840/15 delle intercettazioni sulle utenze telefoniche in uso al Fusco Stefano nonché ambientali a bordo delle due autovetture, Smart Fortwo e Opel Corsa, in uso al predetto Fusco nonché, con ulteriore decreto 3972/15, all'intercettazione telefonica sulle tre utenze in uso allo stesso Fusco. Orbene, si legge nell'ordinanza come, anche in riferimento al decreto 3840/15, alla convalida ed alle proroghe, valevano le medesime considerazioni già svolte con riguardo ai decreti autorizzativi, alle convalide ed alle proroghe delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nei confronti della Vitolo. In particolare, si legge nell'ordinanza, nel decreto emesso il 24.10.2015 e in quello di correzione dell'errore materiale del 27.10.2015, il GIP, nel richiamare integralmente il decreto di urgenza del PM, aveva adeguatamente posto in risalto il coinvolgimento del Fusco Stefano nel traffico illecito di stupefacenti, quale attività tipica delle associazioni di tipo mafioso, la necessità del monitoraggio dei suoi contatti al fine di accertarne il ruolo e ricostruire gli assetti criminali del territorio interessato da detta attività. Quanto all'urgenza, poi, si legge nell'ordinanza, si evidenzia nel provvedimento la necessità di rapportare le indagini in tempo reale al flusso delle conversazioni al fine di evitare la dispersione di elementi utili, oltre che l'esigenza di interrompere l'attività associativa in atto attraverso la predisposizione di mezzi di ricerca della prova. Il richiamo integrale nel decreto di convalida del 24.10.2015 al decreto emesso in via di urgenza dal PM il 22.10.2015, in cui sono indicate compiutamente le diverse utenze telefoniche e le autovetture oggetto di intercettazione, telefonica ed ambientale, non pone dubbi, si legge nell'ordinanza, sul contenuto dell'integrazione operata dal GIP con provvedimento 27.10.2015, chiaramente finalizzato a emendare l'omissione materiale del riferimento alle intercettazioni ambientali nel decreto di convalida. Da qui, dunque, la conclusione dei giudici del riesame di infondatezza delle doglianze relative alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni per vizio motivazionale dei decreti intercettativi e delle relative proroghe.

6.1. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure di vizio di violazione di legge e motivazionale svolte nei confronti dei richiamati provvedimenti sono prive di qualsiasi pregio, attesa l'evidente manifesta infondatezza, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la parte che deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017 - dep. 24/04/2018, Nunziato, Rv. 273007). Nel caso di specie, con tecnica argomentativa discutibile - in quanto si pretende che sia questa Corte, giudice di legittimità, attraverso l'integrale lettura della memoria difensiva depositata all'udienza di trattazione (all. 2) o attraverso la lettura delle sole stampe "nella parte di interesse" estrapolate dalla del CD allegata al ricorso (all. 1), a verificare l'esistenza del vizio motivazionale e di violazione di legge denunciato, senza specificare le ragioni per le quali i contestati decreti meritino la così grave sanzione di inutilizzabilità - la difesa del ricorrente finisce per muovere ai provvedimenti autorizzativi e di proroga delle disposte operazioni captative, critiche che risolvono in censure generiche, contestando anche il richiamo "*de relato*" all'informativa dei carabinieri che non avrebbero nemmeno giustificato la "necessità" di tale mezzo di prova. Né, ancora, ha fondamento l'eccezione secondo cui erroneamente il GIP avrebbe integrato il decreto autorizzativo attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, atteso che l'eccezione sollevata dalla difesa mostra di non tenere in considerazione il pacifico orientamento di questa Corte secondo cui è ammissibile la correzione di un decreto di intercettazioni telefoniche con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen., quando l'intervento correttivo sul decreto si limiti a far emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del giudice che lo ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo contenuto, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento. Tale accertamento sulla effettiva volontà del decidente è, peraltro, interdetto in sede di legittimità, trattandosi di questione di fatto demandata al giudice di merito (Sez. 1, n. 29353 del 11/05/2016 - dep. 12/07/2016, Pedalino, Rv. 267332). Né, peraltro, ha oltremodo pregio la censura difensiva di illegittimità dell'esercizio del potere integrativo da parte dei giudici del riesame dei decreti autorizzativi, mostrando infatti tale censura di non confrontarsi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di giudizio di riesame di ordinanza coercitiva, il vizio di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni in ordine agli indizi di reato che legittimano le operazioni è emendabile dal tribunale del riesame, il quale è in primo luogo giudice del merito della vicenda "*de libertate*" e, solo ove rilevi la mancanza di motivazione in senso grafico o una

motivazione di stile meramente apparente, ha il potere, quale giudice anche della legittimità dell'atto, di annullare l'ordinanza impositiva della misura (la Corte ha specificato che il potere del tribunale di integrare la motivazione mancante o insufficiente, riguarda sia i presupposti sostanziali della ordinanza cautelare in riesame che i requisiti per la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dalle quali siano stati desunti gli indizi di colpevolezza: Sez. 5, n. 31110 del 05/07/2004 - dep. 15/07/2004, Anastasi, Rv. 230021). E, nel caso di specie, non può ritenersi che la motivazione dei predetti decreti potesse ritenersi mancante o apparente, donde legittimo si appalesava l'esercizio del potere integrativo operato dal giudice del riesame. Il primo motivo, pertanto, ben può essere dichiarato inammissibile.

7. Ad analogo giudizio deve pervenirsi quanto al secondo motivo con cui si contesta l'apparenza motivazionale dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza del reato associativo e alla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi del co. 6 dell'art. 74, TU Stup.

Sul punto, ancora una volta, a destituire di qualsiasi fondamento la censura, soccorre l'ampia e dettagliata operazione ricostruttiva fattuale svolta dai giudici del riesame, segnatamente nelle pagine da 9 a 79 dell'ordinanza genetica e alle pagg. da 11 a 42 dell'ordinanza impugnata (segnatamente, quanto alla motivazione circa la sussistenza del reato associativo, si v. le pagg. da 28 a 42). Orbene, lungi dall'essere compito di questa Corte, proprio per il sindacato di pura legittimità che è chiamata svolgere in materia, quello di ritrascrivere integralmente i contenuti dell'ordinanza impugnata in cui vengono minuziosamente descritti i passaggi fattuali e logico - argomentativi che hanno convinto i giudici collegiali della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo e ad escludere, per converso, la sussumibilità dei fatti nell'ipotesi di cui al co. 6 dell'art. 74 citato, è sufficiente in questa sede, onde evidenziare la manifesta infondatezza del motivo, dare atto di come i giudici del riesame, segnatamente nelle pagine da 11 a 28 dell'ordinanza impugnata - richiamando e rinviando peraltro alle pagine da 9 a 79 dell'ordinanza genetica - abbiano descritto compiutamente l'esistenza dell'organizzazione diretta dal Fusco Stefano e dalla Vitolo Teresa, deputata all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, ossia hashish, cocaina e marijuana, nelle aree territoriali di Vitulazio, Bellona, Capua, Casal di Principe, ricadenti sotto il dominio del noto clan dei casalesi. Emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata come, proprio grazie agli esiti delle operazioni captative e dei fatti caduti sotto la diretta percezione della p.g. operante, sia stato possibile individuare i canali di rifornimento del gruppo a Napoli e Caivano (ove Fusco Stefano

acquistava le partite di droga senza spendere i nomi dei destinatari, perché i casalesi non risultavano ben accetti nel territorio partenopeo) nonché a Roma, con alcuni soggetti con i quali il Fusco si relazionava tramite l'albanese Bixi e, per le droghe leggere, tramite tale Nigro Tommaso. Proprio l'attività investigativa compiutamente e dettagliatamente descritta, riportando, con dovizia di particolari, gli esiti delle operazioni captative, la maggior parte delle quali di chiaro ed inequivoco significato, aveva consentito di attribuire un ruolo ben definito alla Vitolo, che aveva instaurato una relazione sentimentale con il Fusco Stefano essendo peraltro a questi legata da vincoli familiari, atteso il rapporto di coniugio tra il nipote Diana Ernesto, figlio della sorella Fausta, e Fusco Nicolina, sorella minore di Stefano Fusco, fungendo la ricorrente da garante nelle forniture di droga destinate all'area di Casal di Principe, in ragione dei suoi rapporti parentali con esponenti di spicco del clan dei casalesi, ossia il marito Del Vecchio Carlo e il fratello Vitolo Massimo. Significative, nell'ottica dimostrativa dell'esistenza del sodalizio e della partecipazione attiva con ruolo di vertice del Fusco Stefano e della Vitolo, sono alcune risultanze intercettative, descritte nell'ordinanza impugnata, in cui è delineato chiaramente lo scenario camorristico in cui opera il sodalizio diretto dalla coppia Vitolo - Fusco Stefano, il ruolo di primazia che la Vitolo assume nel contesto di tale sodalizio (tanto da subentrare nella gestione della piazza di spaccio di Vitulazio, a discapito della Gravante, avvalendosi dell'appoggio di elementi di spicco del clan dei casalesi, essendo nata una contesa tra le due donne, venendo peraltro la Gravante tratta in arresto il 27.10.2015, peraltro continuando tale contesa anche durante la detenzione di quest'ultima), i numerosi contatti successivamente captati confermativi dei rapporti d'affari tra la Vitolo con personaggi di Casal di Principe. L'ampia e dettagliata ricostruzione degli esiti delle attività investigative, dunque, consentiva ai giudici del riesame di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'organizzazione criminosa riportabile all'art. 74, TU Stup., emergendo un gruppo organizzato deputato all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, attivo sia quanto agli acquisiti con rifornimenti anche fuori provincia (in particolare, eloquenti sono gli esiti delle operazioni captative riguardanti i traffici "romani" della coppia con i contatti Bixi e Nigro), sia quanto alla distribuzione e commercializzazione nelle zone di dominio del casalesi, da cui il sodalizio capeggiato dalla Vitolo e dal Fusco Stefano aveva ricevuto il permesso di operare nonché la protezione dei referenti territoriali, identificati nel Bianco Augusto e nel Diana Gaetano, nella contesa con il gruppo facente capo alla Gravante Cristina, ex compagna del Fusco. Particolarmente dettagliata, poi, è la ricostruzione, anche logico - argomentativa, operata alle pagg. 45/50 dell'ordinanza impugnata, in cui viene ad essere particolarmente approfondito il ruolo dell'attuale ricorrente, in cui

si chiarisce come dalle pagine dell'ordinanza dedicate alla trattazione dei reati – fine, emergeva l'estrema eloquenza e chiarezza dei dialoghi, unitamente ai riscontri eseguiti nell'immediatezza della p.g., tali da consentire di leggere detti reati come una palese estrinsecazione di quel generico programma associativo dell'organizzazione diretta dal Fusco Stefano e dalla Vitolo, di cui il Michele Fusco si era reso esecutore. I giudici del riesame rilevano, infatti, che, nel procedere alla valutazione della gravità indiziaria in ordine al reato associativo, non si potesse prescindere dal considerare i reati – fine ascritti all'indagato Michele Fusco, atteso che l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce senza dubbio un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell'appartenenza al sodalizio, quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Orbene, si legge nell'ordinanza, gli esiti investigativi sintetizzati dal GIP nelle pagine 108/110 dell'ordinanza genetica, consentivano di inquadrare le plurime condotte ascritte al Fusco Michele nel contesto associativo del capo a), definendone il ruolo di spacciatore. Premesse le modalità di individuazione dell'indagato Fusco Michele per come richiamate negli elementi di cui alle pagg. 112/113 dell'ordinanza di prime cure, i giudici del riesame non si limitano ad una sterile e apodittica affermazione di gravità indiziaria, ma procedono ad una dettagliata quanto analitica illustrazione delle conversazioni, ambientali e telefoniche, oggetto di intercettazione, la cui valenza significativa circa la compiuta individuazione del ruolo del ricorrente appare *per tabulas*. Sul punto, senza dover ripercorrere pedissequamente quanto contenutisticamente esposto nell'ordinanza impugnata, è sufficiente indicare le conversazioni di maggior rilievo richiamate nel provvedimento impugnato, al fine di evidenziarne la conducenza probatoria agli effetti cautelari. Vengono, in particolare, in rilievo, alcune conversazioni (3058 del 1.1.2015; 3121 del 2.11.2015; 3196 del 3.11.2015; 3196 del 3.11.2015; 3058 del 1.1.2015; 3896 dell'11.11.2015; 3897 dell'11.11.2015; 3899 dell'11.11.2015; 3922 dell'11.11.2015; 4068 del 14.11.2015) da cui emerge la partecipazione del Fusco Michele alla gestione dell'attività di spaccio sul territorio di Vitulazio, l'esistenza di un rapporto di organicità del predetto al sodalizio diretto dal padre Stefano ed a qualificarne il ruolo in termini di custode e addetto alla vendita, in grado di contribuire all'operatività del sodalizio in vista del conseguimento degli obiettivi dallo stesso perseguiti. Alla stregua di quanto emergente dagli atti, si legge quindi nell'ordinanza, sulla scorta di una valutazione condotta alla luce di elementi di sicura valenza indiziaria (il legame fiduciario rafforzato dal legame parentale con il capo dell'organizzazione, ossia il padre Stefano; i rapporti intersoggettivi con la

Vitolo ed il Nespoli Antonio; il *modus operandi* che prevedeva l'invio da parte degli acquirenti di un SMS sull'utenza telefonica e le consegne presso una sala giochi di Vitulazio; la frequenza dei contatti con gli acquirenti; l'uso di cautele per eludere i controlli delle forze dell'ordine; la collaborazione prestata al padre Stefano nell'attività di custodia degli stupefacenti, controllo degli spacciatori, prelievo e consegna dei proventi destinati al padre ed al socio Nespoli Antonio; il recepimento di utili per l'apporto prestato), sarebbe emersa, in una visione di insieme, la condivisione del programma criminale del gruppo, nella consapevolezza e volontà di costituire un ingranaggio fondamentale alla funzionalità del sistema distributivo diretto dal padre. Peraltro, e conclusivamente, si legge nell'ordinanza, la circostanza che l'apporto del Fusco Michele fosse circoscritto alla luce dell'attività intercettativa esperita al mese di novembre 2015, non ostava alla configurabilità della condotta di partecipazione, non essendo necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato né per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa.

7.1. Orbene, proprio alla luce della compiuta e dettagliata illustrazione, con argomentazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, i giudici del riesame pervengono a ritenere sussistente il sodalizio criminoso di cui all'art. 74, TU Stup., in particolare valorizzando una serie di elementi oggettivamente emergenti dall'attività di indagine, quali la pluralità dei soggetti coinvolti, l'accordo criminoso che li unisce, la presenza di un apparato di uomini e mezzi, la ripartizione dei compiti, la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultavano operare nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevevano vicendevole ausilio contribuendo tutte insieme all'attuazione del programma criminoso, come già argomentato alle pagg. 79/90 dell'ordinanza genetica. Argomenti rispetto ai quali le censure difensive svolte in ricorso, assumono mera valenza ripropositiva, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, rispetto a quanto già contestato ed adeguatamente confutato dai giudici del riesame. Trattasi di critiche che, lungi dall'individuare specifici vizi argomentativi dell'ordinanza impugnata, si risolvono in doglianze prive di specificità, riprodotte sterilmente massime giurisprudenziali di legittimità, senza tuttavia individuare reali carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata (e di quella genetica) e deducendo presunte violazioni di legge quanto alla sussistenza del sodalizio, fino al punto da negare una *affectio societatis* che, diversamente, traspare con vigore dalla ricostruzione fattuale dell'ordinanza impugnata, anche per quanto concerne la posizione ed il ruolo rivestito dal Fusco Michele nel sodalizio così ben descritto nell'ordinanza alle pagg. 45/50. Devesi, a tal uopo, ricordare come, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri

partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro: Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015 - dep. 21/10/2015, Prota, Rv. 265346. Si rende quindi vano il tentativo del ricorrente di spingere questa Corte ad "entrare" nel fatto, chiedendo di valutare se gli elementi emersi siano o meno sufficienti per ritenere corretta la qualificazione giuridica operata dal tribunale, operazione, come è noto, inibita a questa Corte, quale giudice della legittimità e non del merito del provvedimento impugnato.

8. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui al co. 4 dell'art. 74, TU Stup.

Ed invero, sul punto, è sufficiente richiamare le pagg. 42/43 dell'ordinanza impugnata, in cui i giudici del riesame ricavano la sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi in capo ai partecipi all'associazione da due conversazioni ambientali del 31.10.2015, la n. 2999 e la n. 3000, captate in un momento di alta tensione tra i capi dei due gruppi, in contesa per il controllo delle piazze di spaccio di Vitulazio e Bellona. Da tali conversazioni emergeva l'intenzione della coppia Fusco/Vitolo di porre in essere rappresaglie contro la Gravante Cristina, ex compagna del Fusco Stefano, da eseguire in carcere attraverso conoscenti della Vitolo, nonché di ricorrere alla violenza con l'uso di armi da fuoco, di cui il Fusco Stefano aveva la disponibilità. A tal proposito, nell'ordinanza viene valorizzato il dialogo in cui il Fusco Stefano afferma di aver messo a disposizione del figlio Michele una pistola, ordinandogli di sparare alle gambe dei familiari della Gravante, nel caso si fossero presentati sotto casa. Peraltro, si aggiunge nell'ordinanza, la perdurante disponibilità di armi in capo al gruppo è confermata nell'attualità dagli esiti della perquisizione domiciliare eseguita nei confronti del sodale Nespoli Antonio in data 7.06.2018, che aveva portato al rinvenimento tra l'altro di una pistola con proiettili, risultata provento di furto ai danni di un agente di custodia. Anche sotto tale profilo, dunque, l'ordinanza risulta immune da vizi, atteso che, ancora una volta, le censure difensive, più che mai in relazione a detta doglianza, si appalesano puramente contestative, limitandosi a criticare il giudizio valutativo dei giudici territoriali circa la sussistenza dell'aggravante desunto dagli esiti delle richiamate operazioni captative, non potendosi del resto censurare in diritto detto approdo valutativo, laddove si consideri che l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione armata) può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche

in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015 - dep. 15/12/2015, Arianiello e altri, Rv. 266041). Coefficiente di prevedibilità concreta, nella specie, rigorosamente emerso proprio dalle due ambientali dianzi descritte che – al di là del rinvenimento della pistola nella disponibilità del Fusco – costituivano elementi idonei a ritenere fondato il giudizio valutativo circa la sussistenza dell'aggravante *de qua*.

9. Analogamente deve ritenersi quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo camorristico.

Sul punto, le critiche svolte dalla difesa del ricorrente alla motivazione contenuta alle pagg. 43/44 dell'impugnata ordinanza, pur suggestive, non colgono nel segno. Ed invero, i giudici del riesame indicano per sintesi gli elementi connotanti, a loro giudizio, il *modus operandi* del sodalizio come assistito dal predetto metodo, valorizzando quali elementi a sostegno: l'inserimento degli indagati Vitolo e Fusco nel contesto camorristico denominato clan dei casalesi, i vincoli parentali con esponenti di spicco del clan/fazione Schiavone, le forniture attuate in favore delle piazze di spaccio ricadenti nelle aree territoriali di cui il clan è egemone, l'obiettivo di conquistarne ulteriori con l'avallo di esponenti di spicco della fazione Schiavone, la protezione accordata da costoro nella contesa con la Gravante Cristina, esautorata dalla Vitolo a seguito del suo arresto, l'adozione di schemi operativi tipici delle organizzazioni criminali di tipo camorristico che prevedono l'imposizione agli spacciatori dell'acquisto di stupefacente da smerciare o il versamento di una quota all'organizzazione per poter spacciare lo stupefacente acquistato autonomamente, il ricorso ad atti di violenza svolti a spargere il terrore e il senso della sottomissione nei confronti degli avversari e dei componenti dell'associazione, la disponibilità di armi in capo ai partecipi. Orbene, rileva sul punto la Corte come, i predetti indici sicuramente rilevatori dell'aggravante in esame (quali i vincoli di parentela della Vitolo e del Fusco con il clan dei casalesi, la circostanza che le cessioni avvenissero su aree territoriali su cui il predetto clan è egemone, la protezione accordata alla Vitolo nella contesa con la Gravante) sono di per sé sufficienti per far ritenere integrata l'aggravante, la quale ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (v. ad esempio: Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018 - dep. 21/05/2018, Marando e altro, Rv. 273190 - 01), circostanza nella specie emergente chiaramente dall'ordinanza impugnata e

da quella genetica. Non ha valenza dirimente il fatto che da tali provvedimenti non emerga il descritto ricorso ad atti di violenza svolti a spargere il terrore e il senso della sottomissione nei confronti degli avversari e dei componenti dell'associazione, atteso che per la sussistenza dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione criminale storica, qual è l'organizzazione camorristica denominata clan dei casalesi - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (v., ad esempio: Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017 - dep. 21/04/2017, Paiano e altro, Rv. 269938). A ciò, poi, si aggiunge, il che è sufficiente a ritenere sussistente l'aggravante in esame, la circostanza della disponibilità dell'arma di cui si parla nelle intercettazioni già indicate nel precedente motivo, non rilevando l'assenza di un collegamento tra l'arma e le modalità delle condotte attraverso cui l'associazione poneva in essere i suoi traffici illeciti in materia di stupefacenti. A fronte di tali considerazioni, dunque, perde di spessore argomentativo la tesi difensiva laddove ritiene insussistente l'aggravante *de qua*, in base all'assunto che alla coppia Fusco - Vitolo non giovasse l'utilizzo del nome dei "casalesi" per acquistare o commercializzare lo stupefacente, sostenendo che, comunque, non risulterebbero chiaramente elementi, emergenti dall'ordinanza impugnata, idonei a ritenere che l'attività criminosa fosse stata posta in essere attraverso l'utilizzo di tale metodo. In senso contrario, infatti, emblematica del "metodo camorristico" impiegato dal sodalizio nel caso in esame, è la protezione accordata dalla fazione Schiavone ai capi del medesimo, Vitolo e Fusco Stefano, nella contesa con la Gravante Cristina, esautorata dalla Vitolo a seguito del suo arresto. L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, confermata anche sotto tale profilo, risultando elementi di notevole gravità indiziaria per sostenere la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1, cod. pen.

10. Resta, infine, da esaminare la doglianza inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo dell'attualità e persistenza.

Sul punto la motivazione dei giudici del riesame è contenuta alle pagg. 50/52, in cui, dopo aver descritto nella prima parte la pericolosità del sodalizio, si giustifica la sussistenza del "pericolo di recidiva" ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., valorizzando l'elevata capacità delinquenziale manifestata nelle vicende innanzi descritte e l'assenza di fonti lecite di sostentamento economico, ciò che renderebbe concreto ed attuale il pericolo che gli indagati, per quanto di interesse il Fusco, se non sottoposti alla custodia carceraria, potesse ristabilire i contatti con l'ambiente criminale di appartenenza e riorganizzare i traffici illeciti, in tal modo perseverando

nei propositi criminosi e nel compimento di condotte analoghe a quelle per cui si procede. Orbene, sul punto, i giudici del riesame ritengono che non abbiano rilievo né il circoscritto lasso temporale di consumazione delle condotte né il decorso del tempo, da un lato valorizzando quella giurisprudenza secondo cui il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata essendo ravvisabile anche in una collaborazione di breve periodo, dall'altro sostenendo, per quanto qui di interesse, che l'associazione avrebbe continuato ad operare almeno sino al 2018 non essendo peraltro emersi indici fattuali significativi né di una definitiva dissoluzione dell'organizzazione né di una manifesta, sopravvenuta, dissociazione degli indagati. A conforto della prognosi di attualità della predetta esigenza cautelare, i giudici del riesame richiamano i contenuti delle informative di p.g. che darebbero prova della perduranza dei rapporti tra gli indagati, che avrebbero continuato ad operare con modalità analoghe a quelle accertate tre anni prima, essendo infatti evidente dalla stessa imputazione cautelare la contestazione chiusa delle condotte, sia associativa che relativa ai reati fine, risalente a tre anni or sono.

10.1. Gli episodi valorizzati dai giudici del riesame, tuttavia, come correttamente indicato dalla difesa del ricorrente, si appalesano inidonei a ritenere sussistente quel giudizio di attualità e persistenza dell'esigenza cautelare richiamata, non potendo qualificarsi gli stessi come "specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità". Il richiamo è infatti relativo, anzitutto, al controllo eseguito il 16.03.2017 da parte dei carabinieri di un'auto su cui viaggiavano la Vitolo, il Fusco Stefano e tale Albano Giuseppe, soggetto peraltro risultato immune da precedenti penali o di polizia. In secondo luogo, si richiama un ulteriore controllo eseguito dalla Polizia Stradale in data 25.03.2019 della coppia. Si fa poi ulteriore riferimento ad un arresto eseguito in data 6.04.2018 di tale Russo Gennaro per reati attinenti agli stupefacenti nonché all'arresto del coindagato Nespoli in data 7.06.2018 per fatti attinenti agli stupefacenti e per il reato di ricettazione e di detenzione illecita di arma da sparo. Infine, si valorizza il fatto che il 16.10.2018, il figlio del Fusco Stefano, Michele, deputato allo spaccio in seno al sodalizio, sarebbe stato controllato dai carabinieri nei pressi di un bar di Vitulazio, insieme ad un consumatore di cocaina ed acquirente del Fusco. Alla stregua di tali elementi, uniti alla circostanza rappresentata dalla particolare abilità e scaltrezza dimostrate nel gestire i traffici illeciti e nell'eludere i controlli da parte delle forze dell'ordine, si escluderebbe la possibilità di un giudizio prognostico favorevole a misure diverse da quella carceraria, in particolare gli arresti domiciliari anche con strumenti di controllo elettronico.

10.2. Si tratta di motivazione che, con particolare riferimento alla attualità e persistenza della esigenza cautelare del pericolo di recidiva, presenta evidenti vizi argomentativi, anzitutto essendo inadeguata la motivazione in relazione alla ampiezza del tempo trascorso tra la commissione dei fatti ed il momento in cui è intervenuto il giudizio cautelare, tenuto conto che si tratta di fatti avvenuti con condotta contestata come cessata tre anni prima del giudizio cautelare.

Ciò avrebbe imposto un più penetrante sforzo argomentativo dei giudici del riesame, laddove si consideri che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017 - dep. 23/01/2018, Busillo, Rv. 272153). E, sotto tale profilo, gli elementi oggettivi indicati in precedenza, in sostanza costituiti, per quanto riguarda la posizione del Fusco, dalla mera circostanza di essere stato controllato dai carabinieri nei pressi di un bar di Vitulazio, insieme ad un consumatore di cocaina ed acquirente del medesimo Fusco, non assumono quella valenza pregnante, quantomeno in termini di attualità delle esigenze cautelari, in quanto non univocamente dimostrativi della persistenza del sodalizio.

11. Ne discende, conclusivamente, la fondatezza della doglianza difensiva in punto di esigenze cautelari, ciò che giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, su tale punto, al tribunale di Napoli, sezione per il riesame.

12. Segue, infine, la comunicazione a cura della cancelleria, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla motivazione sulle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli, sezione per il riesame. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l'8 gennaio 2020

